

TI_GERICHTE 39.2021.1 vom 6. Juli 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-07-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2021.1_d20160706

FR: TI_GERICHTE 39.2021.1 du 6 juillet 2016

IT: TI_GERICHTE 39.2021.1 del 6 luglio 2016

Regeste

A ragione la Cassa ha chiesto all'ass. la restituzione degli AFI percepiti da maggio 2016 a dicembre 2019. L'ass. e la figlia, nata nel 2008, non risiedono presso l'abitazione in Ticino, bensì in Italia dove vivono i genitori della ric., nonché il padre della bambina

Erwägungen

E. 23

CC enuncia che:

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi.

Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25)

2.4. Secondo l'art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

"Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente (cpv.1).

L'organo amministrativo competente effettua:

- a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
- b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

- a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
- b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento all'origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
- c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)."

2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

"La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebitato ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)."

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge ed è necessario ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.7. Dagli atti emerge che in data 4 dicembre 2019, l'amministrazione ha richiesto al Comune di _____ l'esperimento di controlli giornalieri e notturni, tramite appostamenti, al fine di stabilire l'effettivo domicilio di RI 1 (nata nel 1974), cittadina svizzera a beneficio degli assegni integrativi dal maggio 2016 (cfr. doc. 13).

Il medesimo giorno, la Cassa ha, altresì, richiesto alle _____, la trasmissione di copia dei consumi elettrici dell'appartamento in cui risiede la signora RI 1 _____, per il periodo dicembre 2015 a tutt'oggi (cfr. doc. 14).

In data 12 dicembre 2019, l'_____ ha trasmesso alla Cassa la documentazione richiesta ed osservato quanto segue:

Dalla documentazione contestualmente inviata alla Cassa dall'_____ si evincono consumi pari a:

Dal Rapporto di servizio di data 9 gennaio 2020, redatto dalla Polizia _____, emerge quanto segue:

Il 13 gennaio 2020, allo ()scopo di verificare se la signora RI 1 e la figlia _____ risiedono effettivamente sul territorio ticinese, si è tenuto un incontro presso gli uffici dell'Istituto delle assicurazioni sociali (in seguito: IAS) alla presenza, fra gli altri, della ricorrente che, sottoscrivendo il verbale contestualmente redatto, ha comunicato ai propri interlocutori quanto di seguito:

Con la decisione del 6 novembre 2020 la Cassa ha, quindi, chiesto la restituzione di fr. 24'844.- indebitamenti percepiti a titolo di assegni integrativi (cfr. doc. 18, supra consid. 1.2.).

Questo provvedimento è, come visto (cfr. supra consid. 1.4.) stato confermato con la decisione su reclamo di data 2 marzo 2021 (cfr. doc. 21), avverso la quale RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha interposto ricorso, facendo valere, sostanzialmente, di essere, al pari della figlia, _____, stata residente in Svizzera per tutto il periodo in cui ha percepito gli assegni integrativi e di aver sempre ossequiato, quindi, le condizioni per avere diritto a percepire tali prestazioni sociali (cfr. doc. I).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rammenta, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 Laf il genitore ha diritto all'assegno integrativo per il figlio, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, se è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta (lett. a), coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio (lett. b) e ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero (lett. c). Domicilio che, ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 Reg.Fam. è da intendersi quale residenza effettiva con l'intenzione di stabilirsi durevolmente (cfr. supra consid. 2.2. ne consid. 2.3. in relazione all'art. 23 CC).

Esaminati gli atti, questa Corte ritiene che il modo di procedere dell'amministrazione - che chiesto alla ricorrente la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente tra maggio 2016 e dicembre 2019 - debba essere tutelato.

Dagli elementi di fatto relativi al caso di specie emerge, in effetti, che l'insorgente, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non aveva il proprio domicilio, ai sensi degli artt. 47 Laf e 35 Reg.Fam., a _____.

Al riguardo va evidenziato, in particolare, che dal Rapporto del 9 gennaio 2020 allestito dalla Polizia _____ emerge che in occasione dei diciotto sopralluoghi esperiti in giorni ed orari differenti tra l'11 dicembre 2019 ed il 9 gennaio 2020, la ricorrente non si trovava presso la sua abitazione di _____.

Sulla contestazione ricorsuale circa il fatto che nel periodo dall'11 al 23 dicembre 2019, la presenza della signora RI 1 e della figlia _____ poteva essere accertata solamente alla sera, perché durante il giorno è evidente che sia difficile trovare qualcuno in casa, come di norma accade in tutte le famiglie che lavorano ed i cui figli vanno a scuola, giova rilevare che dal citato rapporto emerge che dei quattordici sopralluoghi effettuati in quei giorni, sette hanno avuto luogo proprio la sera (tra le 18:00 e le 21:20), quattro la mattina (tra le ore 07:10 e le 07:30) ed uno il sabato 14 dicembre (alle ore 20:40), in momenti, quindi, nei quali, stando alla tesi esposta dall'avv. RI 1, la ricorrente e la figlia avrebbero dovuto trovarsi in casa.

L'assenza negli orari in cui sono stati esperiti, in quei giorni, gli altri sopralluoghi non può, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, essere giustificata sulla base del fatto

che RI 1 era ■sempre furi per cercare lavoro, svolgere lavori saltuari■. Ciò, in primo luogo, poiché agli atti non figurano elementi documentali che depongono in tal senso e, secondariamente, perché la ricorrente, confrontata con le risultanze di quei controlli, non solo non ha preteso di essere stata occupata nella ricerca di impiego, ma ha, anzi, comunicato di essere ■spesso in Italia■ e di essere ■ultimamente()stata più da sua madre■(cfr. doc. 17).

Nemmeno soccorre la ricorrente quanto fatto valere in sede ricorsuale per giustificare l'■assenza dall'■abitazione di _____ nel periodo dal 24 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020.

In primo luogo si rileva che l'■avv. RA 1 ha preteso che RI 1 e la figlia avrebbero trascorso le festività natalizie presso la madre (rispettivamente, nonna, in Italia) e dalle sorelle della ric). Né il 7 gennaio alle ore 21:30, né l'■8 gennaio alle ore 11:40, né il 9 gennaio 2020 alle ore 07:20, però, RI 1 o la di lei figlia si trovavano presso la loro abitazione.

In occasione dell'■incontro tenutosi il 13 gennaio 2020 RI 1 ha ammesso che ultimamente passava più tempo presso la madre, in Italia, che nella sua abitazione a _____. Contestualmente, a pretesa giustificazione degli scarsi consumi di energia elettrica sottopostile, ella ha, però, pure affermato di aver comunque dormito, nel corso del periodo in cui sono stati esperiti i controlli, nel Malcantone, precisando che ■()magari alla sera arrivava un po' più tardi ed andava a dormire subito■ (cfr. doc. 17).

Sebbene il solo fatto di trovarsi spesso dalla madre costituisce, comunque, già un fattore che contrasta con il preteso domicilio a _____, visto che la presenza in Italia della ricorrente (rispettivamente, l'■assenza da _____) sarebbe stata talmente frequente da comportare, in Ticino, consumi di elettricità irrilevanti, giova rilevare che tali consumi erano esigui tanto prima rispetto al peggiorare delle condizioni di salute del padre della ricorrente, quanto successivamente.

Contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale - laddove il legale ha sostenuto che sarebbe stata ■la malattia del padre ad intensificare la presenza della signora RI 1 in Italia■ ■ l'■assidua presenza in Italia di RI 1 non si è, quindi, limitata al periodo di malattia del genitore.

In particolare, dagli atti emerge che i consumi relativi al periodo dall'■11 novembre 2015 al 15 settembre 2016 (allorquando il padre della ricorrente stava bene), pari a complessivi kWh 485, sono pressoché assimilabili a quelli riscontrati, invece, nel periodo dal 17 ottobre 2017 al 30 ottobre 2018, pari a kWh 422, durante il quale il padre, poi venuto a mancare nell'■aprile 2019. Analogo discorso vale, inoltre, per il periodo successivo ed in parte posteriore al decesso del genitore, laddove i consumi scendono ulteriormente e corrispondono, per l'■intervallo dall'■8 novembre 2018 al 31 ottobre 2019, a 326 kWh.

Con verosimiglianza preponderante, quindi, RI 1 era in Italia, rispettivamente non si trovava a _____ durante l'■intero periodo contestatole dall'■amministrazione, e ciò indipendentemente dalle condizioni di salute del padre.

Le censure mosse dall'■avv. RA 1 a quanto comunicato dall'■_____ sul consumo medio di un'■economia domestica composta da due locali con piastre elettriche (1'600 kWh) non convincono già solamente per il fatto che, quand'■anche la ricorrente non avesse utilizzato le piastre di cottura, limitandosi, in sostanza (e poco verosimilmente) a dormire nella propria abitazione, ciò giustificerebbe una diminuzione dei consumi nell'■ordine del

30%, corrispondente a consumi annui nell'ordine di 1'120 kWh: comunque abbondantemente superiori sia ai 485 kWh consumati tra novembre 2015 e settembre 2016, sia ai 613 consumati tra settembre 2016 e ottobre 2017, sia ai 422 kWh consumati tra ottobre 2017 e ottobre 2018, sia ai complessivi 348 consumati tra ottobre 2018 e ottobre 2019.

Nel caso di specie, le decurtazioni effettivamente riscontrate sono ben maggiori ed anche volendo considerare un uso parsimonioso e ridotto dell'elettricità, i consumi annui testé riportati non permettono di dimostrare la presenza di RI 1 (e della figlia) a _____ (cfr. STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii).

Alla luce degli elementi qui sopra esposti non è dunque possibile concludere che il domicilio dell'insorgente, tra maggio 2016 e dicembre 2019, fosse in Ticino.

Per costante giurisprudenza, nemmeno il fatto di essersi sottoposta in Svizzera a visite mediche ed interventi, segnatamente presso la Clinica _____ o che, a maggior ragione quale cittadina elvetica, disponga della licenza di condurre svizzera e di un'automobile immatricolata in Svizzera, oppure di un numero di telefono mobile svizzero soccorre la tesi ricorsuale (cfr. STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii).

Neppure giova alla sua posizione la circostanza che ella abbia eventualmente acquistato vestiti o fatto benzina nel nostro Analogamente vale per il fatto che RI 1 si sia () sempre resa disponibile alle attività proposte dall'Ufficio per il sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ritenuto, peraltro, che il beneficiario delle prestazioni assistenziali deve comunque ossequiare tutta una serie di doveri per non vedersi, ridotte, sospese, rifiutate o soppresse le prestazioni in questione, tra cui si annovera anche il rispetto delle prescrizioni d'ordine e di controllo imposte dall'Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale eventualmente in atto (cfr. art. 9a cpv. 1 lett. f Las). Sulla necessità, al fine di aver diritto a percepire le prestazioni assistenziali, del domicilio nel Cantone si veda la STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii.

Il fatto, poi, che le sorelle della ricorrente risiedano in Svizzera nemmeno è determinante: decisivo, in concreto, per stabilire dove si trovava il centro di interessi di RI 1 è, semmai, il luogo in cui si trovava la figlia, _____, nata nel 2008 e che tra maggio 2016 e dicembre 2019 aveva tra gli otto e gli undici anni (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).

Con riferimento alla minore, il TCA constata che dal Rapporto della Polizia _____ si evince che da informazioni assunte la figlia va a scuola in Italia e dorme sempre in Italia presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine settimana, ciò che il patrocinatore della ricorrente, in particolare con replica del 12 maggio 2021 ha contestato.

Al riguardo va posta in evidenza la circostanza che, in occasione dell'incontro tenutosi il 13 gennaio 2020 presso gli uffici dello IAS, la ricorrente non aveva mosso alcuna censura al fatto che terzi avessero dichiarato che la figlia frequentava la scuola e dormiva in Italia, dalla nonna materna. Nemmeno aveva fatto alcun accenno ad un eventuale rientro serale di _____ all'abitazione di _____, parlando, anzi, al singolare nel riferire che, da parte sua, () dormiva nell'appartamento a _____ magari alla sera arrivava un po' più tardi ed andava a dormire subito () .

Nemmeno in sede di reclamo, RI 1 ha preteso che quotidianamente la figlia rientrava in Canton Ticino. Ella, anzi, ha evidenziato che nel 2020 i consumi di elettricità per l'appartamento di _____ sono stati maggiori, rispetto a quelli precedentemente registrati, anche per il trasferimento di mia figlia _____, ciò che, semmai, depono in favore del fatto che precedentemente la figlia risiedesse in Italia, e meglio, d'un lato, comunque vicino al padre ed ex compagno della ricorrente, domiciliato a _____ (provincia di _____, in modo che figlia e genitore potessero vedersi) e, d'altro lato, presso i nonni materni, ciò che permetteva ad RI 1 di non pregiudicare il [mio] diritto di visita alla figlia, dal momento che la ricorrente era anch'ella, per suo stesso dire, spesso dai propri genitori.

In sede ricorsuale, il legale di RI 1 ha rilevato che, essendo quest'ultima separata dal compagno il quale risiede in Italia, () la figlia _____, per metà del proprio tempo, deve comunque stare dal padre (se vi è un accordo in tal senso tra i genitori) e che, quindi, la scelta di iscrivere la figlia in Italia anziché in Svizzera risiedeva all'epoca in evidenti ragioni di opportunità, ossia quella di garantire un effettivo diritto di visita al padre, riferendo, altresì, che _____ faceva rientro a _____ la sera quando non risiede dal padre e rilevando che peraltro l'assegno familiare è dovuto anche se il figlio risiede all'estero e ciò in virtù dell'art. 4 cpv. 3 legge Lafam.

Con la replica di data 12 maggio 2021, invece, l'avv. RA 1 ha riferito che _____, allorquando frequentava la scuola in Italia, a _____, rinasceva la sera con la madre presso la residenza di quest'ultima in Svizzera.

Nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2. STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

L'Alta Corte, in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, ha ribadito che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.).

In una sentenza 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6 il TF ha poi specificato che, ineffetti, le nuove spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il frutto di ulteriori riflessioni.

Se ne deve concludere che da un profilo oggettivo, RI 1 ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo maggio 2016 - dicembre 2019.

La decisione su reclamo del 2 marzo 2021 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.